

SENT.N. 56/2024

REPVBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del cons.

Anna Bombino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 79745/PC del registro di

Segreteria promosso dalla sig. ra XX (c.f.

omissis) res.te in omissis ed elett.te dom.ta

in Roma Via Ugo Bartolomei n. 23 presso lo studio

degli avvocati Francesco Saverio Ivella e Maria

Astuto che la rappresentano e difendono, anche

disgiuntamente;

contro l'INPS ex Gestione INPDAP — in persona del

legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso

dall'avv. Andrea Botta dell'avvocatura interna e con

esso domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria,

n.29;

per la riliquidazione della pensione di reversibilità

nella misura del 60% ;

Esaminato il ricorso e tutti i documenti di causa;

Uditi alla udienza dell'11 ottobre 2023, con

l'assistenza della dott. Federica Sperapani, il
consigliere relatore Anna Bombino, l'avv. Ivella
Francesco Saverio per la ricorrente, l'avv.
Filippo Mangiapane per l'INPS;
Ritenuto in

FATTO

La ricorrente è vedova del marito YY deceduto
in Roma il omissis già titolare della pensione
diretta iscrizione n. omissis di €. €42.628,44
concessa con decreto n. 1 del 3/05/97, sulla quale
è stata calcolata la pensione di reversibilità con la
decurtazione del 50% anziché nella misura del 60%
tenuto conto della figlia inabile ZZ nel
nucleo familiare.

L'istanza all'amministrazione di revisione della
pensione presentata a mezzo pec in data 18.6.2019
non ha avuto alcun riscontro da parte dell'Istituto.
Con l'odierno ricorso ha chiesto quindi la
rideterminazione del trattamento concesso senza la
decurtazione del 50% con condanna dell'Istituto
convenuto al pagamento delle differenze non erogate
dal riconoscimento del trattamento all'emananda
sentenza. Con vittoria delle spese di lite, oltre
spese generali, Cpa e Iva.

Con memoria depositata il 17.3.2023, l'INPS ha dato atto che in sede di riesame della posizione della ricorrente è stato rilevato che nel nucleo familiare è presente una figlia inabile, ZZ (omissis), contitolare della pensione di reversibilità del padre YY e che le relative domande sono state lavorate separatamente nel 2019, senza eliminare l'abbattimento tabella F della L.335/95 sul trattamento definitivo. Sono in corso le rettifiche all'esito delle quali si potrà procedere alla estinzione del giudizio.

Con nota del 6.9.2023 l'INPS ha depositato i conteggi relativi alla riliquidazione della pensione spettante alla ricorrente , in pagamento, con gli arretrati dovuti, sulla rata dicembre 2023.

Il giudizio è stato più volte rinviato per consentire agli uffici il completamento delle procedure amministrative e la verifica degli adempimenti spettanti all'INPS da parte del difensore.

Nulla è pervenuto per l'udienza odierna dalle parti.

Alla udienza odierna il difensore rappresenta che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione delle spettanze dovute alla ricorrente e insiste per la condanna alle spese; l'avv. Mangiapane chiede la

compensazione delle spese.

La causa è passata in decisione con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

Osserva il Giudicante che l'INPS ha riconosciuto il diritto spettante alla ricorrente in relazione alla richiesta di riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60%.

Pertanto è venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, atteso che, nelle more del giudizio, l'Inps con nota del 6.9.2023 ha prodotto la nuova determinazione e i relativi conteggi attribuendo il corretto coefficiente di calcolo della pensione di reversibilità della sig.ra XX, senza l'abbattimento della tab. F All Legge 335/95, stante la presenza della figlia inabile nel nucleo familiare all'atto del decesso del coniuge, per cui è venuto ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

Alla udienza odierna il difensore ha dato atto

della liquidazione delle competenze economiche spettanti alla sua assistita.

Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che “la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l’Inps abbia soddisfatto le pretese della ricorrente provvedendo così a riconoscere l’esatta percentuale della pensione di reversibilità riliquidando il trattamento di pensione con i relativi arretrati, come riconosciuto dal difensore della ricorrente alla udienza odierna .

Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

In relazione alla regolazione delle spese, non vi è luogo a pronuncia per quelle di giudizio in ragione

del principio di gratuità del giudizio pensionistico;
le spese di lite, in considerazione della circostanza
che il riconoscimento è avvenuto solo dopo
l'introduzione del presente giudizio, vanno poste a
carico dell'INPS e liquidate in complessivi €.
500,00, oltre IVA e CAP.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il
Lazio – in composizione di Giudice Unico per le
pensioni, definitivamente pronunciando,

- Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata
materia del contendere;
- condannare l'INPS al pagamento in favore della
ricorrente delle spese di lite liquidate nell'importo
complessivo di €. 500,00 (cinquecento //00), oltre
IVA e CAP.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma nella udienza pubblica del 7
febbraio 2024

Il GUP

Anna Bombino

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 08.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA